



SEGRETERIA GENERALE

Via Cavour, 256 - 00184 Roma
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150
sap-nazionale.org
nazionale@sap-nazionale.org

Prot. 0248/37 - SG.34 - PAO.

Roma, 21 febbraio 2020

Al Ministero dell'Interno
Segreteria del Dipartimento della P.S.
Ufficio per le Relazioni Sindacali
R O M A

OGGETTO: ufficiali di collegamento all'estero
discrasie normative e applicative - richiesta chiarimenti urgenti

Con la presente si sottopone a Codesto Ufficio la necessità di chiarire alcuni aspetti applicativi della normativa concernente gli ufficiali di collegamento inviati in missione di lungo servizio all'estero, riguardanti in particolare **l'assegno di lungo servizio all'estero**, il riconoscimento economico delle **ore di straordinario, l'adeguamento economico delle neo qualifiche dirigenziali di Vice Questore Aggiunto e Vice Questore**, il riconoscimento della **produttività collettiva** nonché alcune **disfunzioni del procedimento di corresponsione degli emolumenti** sia in termini di irregolare e ritardata liquidazione che di trasparenza in ordine alle effettive indennità erogate.

La materia è principalmente disciplinata dalle seguenti fonti:

- D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- D.P.R. 31 marzo 1971, n. 286;
- Legge 18 dicembre 1973, n. 836;
- Legge 26 luglio 1978, n. 417;
- D.P.R. 16 gennaio 1978, n. 513;
- artt. 1807, 1808, 2163 e 2164 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
-

L'art. 1808 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 66/2010 prevede l'attribuzione, fra le altre spettanze, anche di "**un assegno di lungo servizio all'estero**¹ in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione". Ancorché gli importi delle diarie in questione², per espressa previsione normativa, siano netti, risultano di fatto liquidati con una non comprensibile decurtazione, quantificabile, su base mensile, in alcune centinaia di euro³.

La decurtazione impone di conoscere quale sia la normativa che la giustifica affinché ciascun collega possa autonomamente verificarne la correttezza o meno.

Sembra inoltre quanto mai opportuno sottolineare che non solo gli importi delle diarie in questione risalgono al 1998 ma addirittura, con l'art. 28 del D.L. 223/2006, sono stati ridotti del 20%.

¹ Di seguito ALSE.

² Contemplate nella tabella B allegata al Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 27/8/1998 -e successive modificazioni.

³ Ovviamente l'importo cambia per ciascun Paese in relazione alla diversità dell'ALSE.

Il risultato è che a distanza di oltre 20 anni dall'introduzione delle predette diarie, l'inflazione, solo in Italia, ha eroso più del 35% del loro potere d'acquisto iniziale, ma molto di più nella maggior parte delle Nazioni in cui vivono e lavorano i colleghi stabilmente di stanza all'estero.

In ragione di quanto sopra si ritiene necessario valutare l'opportunità di un complessivo aggiornamento della materia.

Inoltre, il predetto art. 1808 del D. Lgs. 66/2010 prevede una decurtazione dell'ALSE per alcune delle legittime assenze dal servizio, ad esempio nella misura del 50% in caso di congedo ordinario e, ai sensi del comma 8, del 100% in caso di congedo straordinario⁴, ma non se connesso ai primi 45 giorni di un'infermità, poiché in tal caso è corrisposto per intero.

Nonostante il predetto articolo non disciplini i riposi di cui alla L. 937/1977, gli stessi vengono ricompensati solo con il 50% dell'ALSE secondo una applicazione analogica in *malam partem* della disciplina prevista per il congedo ordinario, invece di essere fatti convergere nell'alveo normativo del riposo settimanale, che non subisce decurtazioni.

A conferma di ciò la L. 937/1977, all'art. 1 comma 1, utilizza espressamente la locuzione "giornate di riposo"; il succitato articolo, poi, nel penultimo comma, ha esplicitamente assoggettato alla disciplina del congedo ordinario solo le due giornate previste nella sua lettera a), non operando la medesima equiparazione nei confronti delle quattro di cui alla successiva lettera b), che pertanto, dovendosi considerare riposi a tutti gli effetti, ne dovrebbero mutuare il più favorevole trattamento economico.

Per quel che è dato sapere, anche i recuperi riposi, parimenti non contemplati nella predetta normativa, vengono attualmente penalizzati, tanto da non essere remunerati con ALSE o altri emolumenti, circostanza che induce ad insuperabili perplessità.

Difatti, se al riposo settimanale viene giustamente associato un ALSE integrale, e cioè nella misura del 100% della diaria giornaliera, non si comprende perchè la stessa determinazione non venga applicata al recupero riposo, che peraltro è imposto da esigenze di servizio e pertanto non è certo il frutto di una scelta individuale del collega.

⁴ Invero viene menzionato l'omologo istituto militare delle "licenze straordinarie".

Lavorare durante il riposo settimanale costituisce un disagio perché non consente, tendenzialmente, il pieno recupero psicofisico: non a caso i poliziotti che, in territorio nazionale e comandi d'ufficio, prestano servizio in giornate in cui risulta calendarizzato il riposo da programmazione settimanale, percepiscono il cambio turno e l'indennità di compensazione. Pertanto non si comprendono tali disparità di trattamento rispetto al personale che presta servizio sul territorio nazionale.

Un'altra questione riguarda **il riconoscimento delle ore di straordinario**. Infatti, al personale inviato in missione di lungo servizio all'estero ai sensi della citata normativa **sarebbe stato informalmente riferito che lo straordinario eventualmente prestato non è remunerabile**. Ad ingenerare perplessità, forse, è il disposto del citato art. 1808 D. Lgs. 66/2010, laddove, al comma 2, è sancito che *"L'assegno di lungo servizio e l'indennità speciale hanno natura accessoria e sono erogati per compensare disagi e rischi collegati all'impiego, obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagiati, nonché in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario."*

Il lavoro straordinario, pertanto, non è "compensato" dall'ALSE e dall'indennità speciale, ma da loro "sostituito". La differenza è sostanziale. Difatti, dalla lettura sistematica delle norme sottese all'invio in missione *de quo*, a partire dal menzionato art. 1808, non può non evincersi che quest'ultime due tipologie di "riconoscimenti economici" abbiano la finalità di remunerare i disagi e i rischi in cui incorre l'operatore di polizia che lavora all'estero, così come di consentirgli di soddisfare le inevitabili maggiori necessità di carattere economico; non a caso l'anzidetto art. 1808 "propone" che i compensi per il lavoro straordinario siano "sostituiti" dagli istituti in trattazione, che fungono, evidentemente, da "surrogato" economico degli stessi, posto che, all'estero, non si potrà di certo fare affidamento sugli straordinari "emergenti", notoriamente legati a contingenze eventuali e non pronosticabili, per garantire copertura ai sostanziosi, periodici e necessari esborsi economici dei colleghi "espatriati".

L'ALSE e l'indennità speciale assicurerebbero, in buona sostanza, quella certezza economica che consente all'operatore di polizia inviato all'estero di pianificare e sostenere delle spese fisse notevolmente superiori rispetto a quelle ordinariamente fronteggiate in territorio nazionale. L'interpretazione appena esposta sembrerebbe essere l'unica possibile posto che se il Legislatore avesse voluto intendere l'ALSE e l'indennità speciale come trattamenti economici comprensivi degli straordinari, avrebbe verosimilmente usato il verbo "compensare", utilizzato invece esclusivamente in relazione ai *"disagi e rischi collegati all'impiego, obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagiati"*.

Illuminante è il seguente passaggio di una sentenza del Consiglio di Stato⁵, che se pur riferibile ad una tipologia di missione all'estero disciplinata da una differente fonte primaria, si inserisce sulla comune pretesa dell'Amministrazione della assoluta

⁵ Sentenza n. 4074/2007.



SEGRETERIA GENERALE

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150
sap-nazionale.org
nazionale@sap-nazionale.org

onniconcomprensività del trattamento economico ed ha il pregio di delineare dei principi di caratteri generale: “... *deve pertanto escludersi che il trattamento di missione, proprio per la sua natura giuridica (indennitaria) e per la sua funzione, possa inglobare il compenso per lavoro straordinario che ha invece carattere retributivo, trattandosi della giusta remunerazione di una prestazione lavorativa ulteriore rispetto al normale orario di lavoro. La giurisprudenza, d'altro canto, ha ammesso in via generale la cumulabilità dei trattamenti economici connessi agli istituti in esami (indennità di missione e remunerazione del lavoro straordinario), precisando che al dipendente pubblico inviato in missione spetta durante lo svolgimento della stessa il compenso per lavoro straordinario in relazione a prestazioni effettivamente rese in eccedenza al normale orario lavorativo (C.d. S., sez. IV, 6 aprile 1982, n . 23 11, aggiungendo che, se non può essere considerato come lavoro straordinario il periodo di tempo impiegato per recarsi dalla sede di servizio al luogo di svolgimento della missione, nulla impedisce che il servizio prestato presso la sede di missione, qualora ecceda l'ordinaria durata, sia riconosciuto e retribuito come lavoro straordinario (se prestato effettivamente e se debitamente autorizzato, C.d.S., sez. IV, 24 dicembre 2003, n . 8522; Corte dei Conti, reg. Lazio, sez. giurisd ., 28 gennaio 1998, n. 11).”*

Discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale porterebbe a situazioni aberranti, implicanti un impiego “disinvolto” e “sistematico” del personale oltre l’orario obbligatorio di servizio. Infatti, in tale denegata ipotesi, l’Amministrazione non sarebbe, di fatto, vincolata ad un orario massimo giornaliero, vieppiù “agevolata e confortata” da un’affievolita responsabilità amministrativo-contabile.

A ciò si aggiunga che agli esperti per la sicurezza⁶ viene liquidato lo straordinario dagli stessi eventualmente contabilizzato: orientamento giuridicamente ineccepibile (anche in assenza di un’espressa previsione normativa⁷ in tal senso) perché in conformità a quanto sopra statuito dal Consiglio di Stato.

⁶ Disciplinati dal decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 e dal Decreto Interministeriale 30 marzo 2016, n. 104.

⁷ Il trattamento economico dell’esperto per la sicurezza è previsto, come stabilisce l’art. 9 del Decreto Interministeriale 30 marzo 2016, n. 104, dall’articolo 203, comma 2, lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Pertanto, *ad abundantiam*, se al personale di cui in premessa non venisse riconosciuto il diritto di percepire gli straordinari, si configurerebbe una ulteriore macroscopica illegittimità, delineandosi così, accanto alla violazione di legge sopra certificata, anche un eccesso di potere per il tramite della figura sintomatica della disparità di trattamento. **Degna di nota, inoltre, la situazione discriminatoria che affligge gli appartenenti alle neo qualifiche dirigenziali di Vice Questore Aggiunto e Vice Questore.** In una circolare⁸ a firma del Sig. Capo della Polizia, avente ad oggetto la “disciplina della dirigenza in attuazione della revisione dei ruoli della Polizia di Stato”, si riporta: “il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ha introdotto importanti novità nell'ordinamento del personale della Polizia di Stato, tra cui anche quella del riconoscimento dirigenziale a partire dalla qualifica di vice questore aggiunto e qualifiche equiparate, con decorrenza 1° gennaio 2018. Il legislatore, in tal modo, in relazione al percorso accademico e professionale del personale interessato, al presupposto del conseguimento della laurea magistrale necessaria per l'accesso alla nuova prima qualifica dirigenziale, nonché alle specifiche funzioni e responsabilità previste nell'ambito della nuova carriera a "sviluppo dirigenziale", ha individuato nella qualifica di vice questore aggiunto ed equiparata e nel grado corrispondente di maggiore delle Forze di polizia ad ordinamento militare il primo livello dirigenziale, con conseguente applicazione al personale interessato della nuova disciplina della dirigenza e dei relativi trattamenti economici, compresi quelli già previsti per tutti gli altri dirigenti (da primo dirigente a dirigente generale)”.

Pertanto, alla luce del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 e come plasticamente sottolineato dalla circolare appena richiamata, sembra scontato che le qualifiche dirigenziali di Vice Questore Aggiunto e Vice Questore, ora formalmente inquadrate nel succitato “gruppo IV”⁹, debbano intendersi rientranti, stante la loro qualità di prime qualifiche dirigenziali- nel “gruppo III”, che attualmente ricomprende le qualifiche dirigenziali da Primo Dirigente a Dirigente Generale.

Per quanto concerne invece il personale non dirigente in regime di ALSE non si conosce la ragione per la quale non vengano corrisposte le fattispecie individuate e compensate dall'accordo sulla ripartizione delle risorse confluite nel fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali.

Informalmente, si è appreso che l'interpretazione dell'Amministrazione deporrebbe per la natura omnicomprensiva dell'ALSE, escludendone pertanto la cumulabilità con altre indennità accessorie. Eppure, la pronuncia del Consiglio di Stato sopra richiamata, sentenza n. 4074/2007, in con riferimento all'indennità di missione ci rammenta che “... non costituisce affatto un trattamento economico omnicomprensivo e speciale, rispetto all'ordinario trattamento di missione. La dedotta specialità ed il suo preteso carattere di omnicomprensività, peraltro, in mancanza di un'apposta previsione normativa di

⁸ N. 557 /910/S.M./2.100 del 22 dicembre 2017.

⁹ Dell'allegato 1 dell'art. 1 del decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 27/8/1998 e successive modificazioni.

rango primario, non può trovare esclusivo ed autonomo fondamento nelle normative interne dell'amministrazione, pena la violazione del principio di legalità fissato dall'articolo 97 della Costituzione ...".

Se la reperibilità non si ritiene ascrivibile al novero retribuibile, stante quanto disposto dall'art. 1808 comma 2 (che la ritiene compensata dall'ALSE e dall'indennità speciale), non si rinviene analogo normativa preclusiva per le altre succitate fattispecie, soprattutto con riferimento alla cd. produttività collettiva.

L'art. 5 del FESI relativo al 2018 precisa che la c.d. produttività collettiva è attribuita *"calcolando i giorni di effettiva in servizio prestati nel corso dell'anno solare"* e che *"per il personale impegnato in orari di servizio articolati su cinque giorni settimanali, ai fini del calcolo dei giorni di effettiva presenza in servizio, ad ogni cinque giorni ne sarà sommato uno"*.

È chiaro pertanto che non vi è nessuna clausola ostativa all'applicazione dell'istituto nei confronti del personale che ha prestato servizio al di fuori del territorio nazionale.

Per quanto riguarda il personale dirigente con qualifiche di **vice questore aggiunto e di vice questore** -e gradi militari corrispondenti-, ancorché lo stesso non possa essere destinatario delle fattispecie sopra previste, si chiede, in difetto di espressi divieti normativi (conformemente ai principi richiamati dalla citata sentenza del Consiglio di Stato), di **confermare la vigenza della simile indennità giornaliera per la valorizzazione dirigenziale ex art. 45 comma 11 D. Lgs. 95/2017.**

Al fine di assicurare il pieno beneficio della **"mensa obbligatoria di servizio"**, si ritiene inoltre che al personale della Polizia di Stato inviato in missione di lungo servizio all'estero (ai sensi della normativa in questione) debba spettare anche il buono pasto giornaliero¹⁰ allorquando sussistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- si trovi nelle situazioni di impiego e ambientali di cui all'art. 1 comma 1 lettera b) della L. 18 maggio 1989, n. 203, per le quali è riconosciuto il diritto a beneficiare della fruizione della mensa obbligatoria di servizio. Trattasi cioè di *"personale impiegato in servizi di istituto, specificamente tenuto a permanere sul luogo di servizio o che non può allontanarsene per il tempo necessario per la consumazione del pasto presso il proprio domicilio"*;
- sia stato impossibile, ex art 2 comma 1 L. 18 maggio 1989, n. 203, assicurare, direttamente o mediante appalti, il funzionamento della mensa obbligatoria di servizio;
- qualora, come prevede una recente circolare¹¹ a firma del Sig. Capo della Polizia, sia stato verificato che le convenzioni con esercizi privati di ristorazione *"non consentono la fruizione di un pasto sostitutivo. Tale esigenza nasce dalla considerazione che -come sopra specificato- le convenzioni con gli esercizi privati di ristorazione, con il limite massimo previsto di*

¹⁰ Introdotto dall'art. 35 D.P.R. 254/1999.

¹¹ N. 555/RS/01/74/4560 del 17/01/2019.



SEGRETERIA GENERALE

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150
sap-nazionale.org
nazionale@sap-nazionale.org

4,65 euro, raramente consentono al dipendente di usufruire di un pasto che, per qualità e quantità, sia equiparabile a quello fruibile in una struttura di mensa”.

Se il personale di cui alla normativa in premessa presta servizio necessariamente in abiti civili, si chiede la corresponsione del **cd. buono vestiario**, come del resto verrebbe assicurato al personale appartenente all’Arma dei Carabinieri.

Un’ulteriore questione meritevole di rivisitazione concerne la procedura di **corresponsione del trattamento economico**.

Per comprenderne le problematiche è necessario riportare sinteticamente l’*iter* procedimentale che sembrerebbe applicarsi per l’accreditamento del trattamento economico spettante al personale più volte citato: la Segreteria del Dipartimento - U.S.T.G.- contabilizza le presenze e le invia alla Prefettura di Roma, che, dopo aver quantificato le spettanze, chiede al Servizio T.E.P. di emettere un decreto di impegno per la relativa somma; ottenuto quest’ultimo la Prefettura attende, di norma, qualche giorno affinché la somma sia messa a disposizione dal Ministero dell’Interno con un ordine di accredito. Quando la Prefettura riceve la somma complessiva da corrispondere (relativa cioè a tutto il personale in missione all’estero), invita la Banca d’Italia ad emettere un assegno per la relativa cifra: una volta pervenutole lo invia allo sportello BNL del Ministero Interno, che dispone il pagamento all’operatore di Polizia.

Una simile farraginosa procedura si traduce in mesi di ritardo degli accrediti di ALSE e indennità speciale, oltre che in un’irregolare tempistica della loro corresponsione, sostanzialmente diversa per ciascun mese maturato.

Non gioverebbero, in tal senso alcune prassi organizzative: parrebbe, ad esempio, che alcuni dei funzionari coinvolti nell’*iter* amministrativo-contabile in questione non abbiano rilasciato deleghe di firma, circostanza che di fatto comporterebbe una sospensione della procedura quando sono assenti a qualsiasi titolo, con inevitabili allungamenti dei tempi di accreditamento.

La situazione è talmente deteriorata che, non solo non si riescono ad affrontare agevolmente i consistenti e periodici impegni di spesa contratti all’estero per assolvere il proprio mandato con il dovuto decoro, ma a causa della considerevole dilatazione temporale che intercorre tra un accredito e l’altro, non è così raro dover razionare i propri esborsi quotidiani per poter “arrivare alla fine del mese”.

Si ritiene pertanto necessaria un’accurata analisi di tale procedimento amministrativo, al duplice scopo di rilevare e correggere inefficienze nonché di proporre uno snellimento burocratico idoneo a ridurre i sistematici e rilevanti ritardi registrati.

Del resto, che sia possibile un abbattimento dei tempi lo dimostrerebbe anche il trattamento finora riservato ai colleghi Carabinieri e Finanziari in missione di lungo servizio all’estero, i quali percepiscono l’ALSE e l’indennità speciale con la stessa regolarità degli stipendi, senza accumulare nessun ritardo.

Un ulteriore fattore di criticità per gli ufficiali di collegamento inviati in missione secondo la normativa *de quo* consiste nel **non ricevere alcuna documentazione attestante**



i compensi accessori percepiti in ragione dell'incarico espletato, come l'A.L.S.E. e l'indennità speciale¹².

L'assenza di un prospetto riepilogante, mensilmente, la natura e la quantità delle indennità liquidate, in sostanza crea un *vulnus* nella misura in cui, al collega, non è in alcun modo dato conoscere: a quale mese si riferisca il compenso percepito; a quanti giorni di presenza sia parametrato lo stesso; il coefficiente di lordizzazione; il gruppo tabellare di riferimento. Il tutto è reso più disagiata dal fatto che il personale della Polizia di Stato, come si è avuto già modo di rappresentare, non percepisce puntualmente e regolarmente le più volte citate indennità accessorie perché accreditate sul conto corrente del beneficiario anche con 3/4 mesi di differimento rispetto al mese solare a cui afferiscono. Ciò si risolve, innegabilmente, nella pratica, nell'impossibilità di avere esatta contezza su quali e quante spettanze siano state liquidate con un'evidente violazione del principio di trasparenza che deve sempre contraddistinguere l'agere della Pubblica Amministrazione.

La questione richiede di tener presente la circolare esplicativa del Ministero dell'Economia e delle Finanze 22 Dicembre 2010, n. 109049, concernente *"la disciplina dello speciale sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale centrale e periferico delle amministrazioni dello Stato" (Cedolino Unico)*, fornisce istruzioni operative per l'introduzione del sistema di pagamento delle competenze fisse e accessorie.

È necessario però, preliminarmente, puntualizzare i riferimenti alla normativa previgente relativamente ai pagamenti delle retribuzioni al personale dipendente delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

I titoli di pagamento previsti dalle norme di che trattasi sono i mandati informatici oppure i pagamenti diretti effettuati da parte dei funzionari delegati.

Premesso il suddetto quadro normativo, si ritiene utile accennare alla procedura di pagamento introdotta con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 31 ottobre 2002. Con tale Decreto è stato previsto che il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi amministrati con ruolo di spesa fissa sia gestito mediante ordini collettivi di pagamento emessi in forma dematerializzata, in linea, quindi, con il disposto dell'articolo 14, comma 5, del D.P.R. n. 367/94 che, per la corresponsione di tali competenze, prevede l'utilizzo di procedure telematiche¹³.

Con l'articolo 1, comma 446 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) è stato poi introdotto l'obbligo, per tutte le Amministrazioni dello Stato, ad

¹² Comma 2 dell'art. 1808 del D. Lgs. 66/2010: *"L'assegno di lungo servizio e l'indennità speciale hanno natura accessoria..."*

¹³ Tale sistema di pagamento degli stipendi al personale delle Amministrazioni centrali dello Stato è parte di un più ampio processo di reingegnerizzazione dei procedimenti di spesa, avviato inizialmente su base volontaria attraverso procedure di dematerializzazione dei titoli stipendiali, il cui pagamento è curato dalla Direzione centrale dei sistemi informativi e dell'innovazione del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso il Service Personale Tesoro (SPT).



SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA

SEGRETERIA GENERALE

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150
sap-nazionale.org
nazionale@sap-nazionale.org

eccezione delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, di avvalersi, per il pagamento degli stipendi, delle procedure informatiche e dei servizi del Dipartimento dell'Amministrazione Generale del MEF, attraverso il sistema SPT (Service Personale Tesoro).

Successivamente, l'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge finanziaria 2010), ha disposto che le Amministrazioni dello Stato che si avvalgono, per il pagamento degli stipendi, delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'Economia e delle Finanze, devono operare il pagamento delle competenze accessorie al proprio personale, congiuntamente alle competenze fisse, mediante ordini collettivi di pagamento di cui al D.M. 31 ottobre 2002.



SEGRETERIA GENERALE

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150
sap-nazionale.org
nazionale@sap-nazionale.org

Si elencano, di seguito, le tipologie di competenze interessate dal pagamento unificato gestito tramite SPT:

- competenze fisse, quali le voci retributive relative a stipendio tabellare, indennità integrativa speciale (I.I.S.), retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.), retribuzione di posizione - parte fissa e tredicesima mensilità;
- componenti accessorie aventi carattere fisso e continuativo, quali le indennità di amministrazione e le retribuzioni di posizione - parte variabile;
- componenti accessorie connesse al risultato, legate al raggiungimento di obiettivi di produttività e di miglioramento della qualità della prestazione individuale o collettiva e connesse all'apporto partecipativo del singolo dipendente. Rientrano in questa voce la retribuzione di risultato e le componenti del fondo unico di amministrazione (FUA);
- lavoro straordinario, cioè il trattamento economico che viene riconosciuto al dipendente per lo svolgimento delle proprie mansioni oltre l'orario di lavoro previsto contrattualmente;
- tutte le altre tipologie di competenze previste da speciali disposizioni normative, connesse alle attività svolte e comunque aventi carattere accessorio.

In ragione di quanto esposto si ritiene che la corresponsione delle indennità accessorie, *in primis* ALSE ed indennità speciale, debba essere ricompresa nell'alveo delle norme fin qui poste in disamina, con inclusione tra le voci che figurano nel cosiddetto "Cedolino Unico", tanto più che lo stipendio erogato al personale della Polizia di Stato è, analogamente a quello degli appartenenti della Guardia di Finanza, documentato da modulistica elaborata dal Ministero delle Finanze - Direzione dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione, ossia una delle amministrazioni pubbliche esplicitamente menzionate nel richiamato articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

In conclusione, si chiede a Codesto Ufficio di volersi attivare presso gli Uffici competenti al fine di avere delucidazioni in ordine alle problematiche rappresentate e, anche in caso di orientamenti differenti rispetto a quelli illustrati, si richiede comunque di ricostruire il percorso logico-giuridico sotteso con chiarezza ed esaustività.

Si rimane in attesa di cortese urgentissimo riscontro scritto e con l'occasione si porgono cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

- Stefano PAOLONI -